COMUNE DI BASIGLIO *Provincia di Milano*

SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria Generale

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 30/12/2017

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N.34 DEL 22.12.2017 - DIVIETO UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BASIGLIO, PER IL PERIODO DAL 24 DICEMBRE 2017 AL 07 GENNAIO 2018

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza n.34 del 22.12.2017 con la quale si ordinava il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nel territorio del Comune di Basiglio, per il periodo dal 24.12.2017 al 07.01.2018;

Vista la comunicazione pervenuta in data 29.12.2017, prot. gen. n.18728, da parte dell'Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici, ANISP;

Considerata la comunicazione ricevuta da parte della Prefettura di Milano - – Ufficio Territoriale del Governo in data 29.12.2017;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto.2000, n.267;

Visto l'art.21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ORDINA

La revoca dell'ordinanza n.34 del 22.12.2017;

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69 e che sia inserita sul portale del Comune di Basiglio;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

alla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo;

all'Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici;

alla Polizia Locale di Basiglio;

alla Stazione Carabinieri di Basiglio;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune (art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, L. 241/1990 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune (D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.)

Basiglio, 30.12.2017

IL SINDACO
Eugenio Patrone

COMUNE DI BASIGLIO (Milano)